

GUIDA **Graduatorie di istituto per** **l'individuazione del perdente posto** **anno scolastico 2025/2026**



WWW.FLCGIL.IT



FLC CGIL

Sommario

Presentazione	3
Personale DOCENTE: la tempistica	4
Le graduatorie interne.....	4
Le graduatorie interne: infanzia e primaria	4
Le graduatorie interne: secondaria di primo grado.....	4
Le graduatorie interne: secondaria di secondo grado.....	5
Compilazione delle graduatorie interne	5
Compilazione delle graduatorie interne a.s. 2025/2026	5
Compilazione delle graduatorie interne: esclusioni	6
Compilazione delle graduatorie interne: condizioni.....	7
Compilazione della scheda	8
A1 - Anzianità di servizio.....	8
Calcolo del punteggio - chiarimenti	8
Punteggio di continuità	10
Calcolo del punteggio - chiarimenti.....	10
Calcolo del punteggio di continuità	11
Punteggio di continuità una tantum.....	12
A2 - Punteggio per esigenze di famiglia.....	13
Esigenze di famiglia.....	13
A3 - Titoli generali.....	14
Attribuzione del punteggio - chiarimenti.....	14
Personale ATA: la tempistica.....	16
Le graduatorie interne.....	16
Chi deve essere incluso.....	16
Chi non deve essere incluso	16
Ordine di graduatoria	17
Esclusione dalle graduatorie.....	17
Tabella di valutazione dei titoli e servizi – ALLEGATO E	17
Compilazione delle graduatorie interne	17
Anzianità di servizio	17
Continuità di servizio	20
Punteggio aggiuntivo	22
Calcolo del punteggio per esigenze di famiglia.....	22
Esigenze di famiglia.....	22
Calcolo del punteggio titoli	23
Titoli generali	23
Allegati	24

Presentazione

Il rinnovo del **CCNI mobilità 2025-2028** ha costituito un momento negoziale importante sia per aggiornare il testo sulle recenti acquisizioni normative e contrattuali, sia per intervenire su alcune voci dell'Allegato 2 - Tabelle di valutazione dei titoli, riferite al personale docente.

Questo comporta, contestualmente, una revisione dei dati in possesso delle scuole, affinché la formulazione delle **graduatorie per l'individuazione del soprannumerario** si accordi con le modifiche. Come noto, l'impiego di tali graduatorie non è limitato ai casi di contrazione di organico, ma si estende in qualità di criterio per l'assegnazione di docenti e ATA a sedi fuori dal comune principale, nonché per la designazione di chi andrà ad occupare le cattedre con completamento esterno.

La **guida** intende supportare proprio questo lavoro, offrendo una sintesi di immediato utilizzo delle novità, insieme ad una serie di chiarimenti applicativi su altre voci già presenti.

Riteniamo che la sua diffusione nelle **segreterie scolastiche**, le prime ad essere coinvolte nel complesso adempimento, ma anche presso i dirigenti, il personale e gli stessi consulenti sindacali possa essere un mezzo per trovare risposta ai dubbi più frequenti che riguardano la compilazione delle schede, semplificando le procedure nell'ottica di un vantaggio generale.

A cura del centro nazionale FLC CGIL

Elezioni RSU
14/15/16 aprile 2025



Personale DOCENTE: la tempistica

- Le graduatorie vanno formulate e pubblicate all'albo dell'Istituzione Scolastica **entro 15 giorni dal termine ultimo** per la presentazione delle domande di mobilità (per i docenti: 25 marzo 2025).
- **Immediatamente dopo** il dirigente scolastico notifica per iscritto la soprannumerarietà agli interessati.
- Il soprannumerario è riammesso alle operazioni di mobilità **entro i 5 giorni successivi alla notifica**.
- È possibile presentare reclamo **entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria**.
- I **reclami** sono esaminati con l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi **entro i 10 giorni successivi**.

Le graduatorie interne

Le graduatorie interne: infanzia e primaria

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si compilano, distintamente, le seguenti graduatorie interne:

- Posto comune.
- Lingua inglese (solo per la primaria).
- Posti di educazione motoria nella scuola primaria.
- Posti di sostegno (minorati della vista).
- Posti di sostegno (minorati della dell'udito).
- Posti di sostegno (minorati psicofisici).
- Posti ad indirizzo didattico differenziato.

Le graduatorie interne: secondaria di primo grado

Nella scuola secondaria di primo grado si compilano, distintamente, le seguenti graduatorie interne:

- Posto comune (graduatorie distinte per c.d.c.).
- Posti di sostegno (minorati della vista).
- Posti di sostegno (minorati della dell'udito).
- Posti di sostegno (minorati psicofisici).

Le graduatorie interne: secondaria di secondo grado

Nella scuola secondaria di secondo grado si compilano, distintamente, le seguenti graduatorie interne:

- Posto comune (graduatorie distinte per c.d.c.).
- Posti di sostegno.
- I corsi serali hanno un organico proprio.

Compilazione delle graduatorie interne

Compilazione delle graduatorie interne a.s. 2025/2026

Le graduatorie d'istituto vengono compilate per **tutto l'organico dell'autonomia** con l'inserimento dei docenti in ordine di punteggio decrescente secondo questo criterio:

1. docenti con titolarità acquisita nell'istituto **prima del 1/09/2024**

Sono compresi i docenti trasferiti d'ufficio e coloro che rientrano nella scuola di titolarità in quanto ex perenti posto nel decennio.

2. docenti con titolarità acquisita nell'istituto **a partire dal 1/09/2024**

Sono compresi i docenti perenti posto nel decennio che chiedono il rientro nella scuola di ex titolarità, ma sono soddisfatti per altre preferenze.

Non sono compresi nella graduatoria i **docenti con contratto a tempo determinato** finalizzato al ruolo.

Compilazione delle graduatorie interne a.s. 2025/2026

CHI PERDE LA TITOLARITÀ

Il personale in servizio nelle scuole italiane all'estero o comandato, chi beneficia di particolari aspettative, chi ha svolto supplenza in diverso grado di istruzione / classe di concorso / tipologia di posto (*ex art. 36 ora art. 47 del CCNL*), se non effettua il rientro, **perde la titolarità** ed è **escluso** dalla graduatoria interna.

La perdita di titolarità deve essere notificata dal dirigente scolastico:

- *dopo 1 anno per chi è in servizio nelle scuole italiane all'estero*
- *dopo 1 anno di aspettativa per coniuge all'estero (Legge 26/1980)*
- *dopo 5 anni continuativi per il personale comandato*
- *dopo 3 anni anche non-continuativi di incarico a TD – art.47.*

Compilazione delle graduatorie interne: esclusioni

In applicazione della legge 104/92 art. 33 commi 5 e 6, il CCNI **recepisce il diritto della persona in assistenza o con disabilità** personale a mantenere la sede di lavoro più vicina a quella del familiare o alla propria residenza, e il diritto a non essere trasferito senza il suo consenso.

Pertanto:

sono **esclusi dalle graduatorie interne ai fini dell'individuazione dei soprannumerari** i beneficiari delle seguenti **precedenze**:

Precedenza art. 13 punto I (Disabilità e gravi motivi di salute)

- a) Personale non vedente.
- b) Personale emodializzato.

Precedenza art. 13 punto III (Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative)

- a) Personale art. 21 della legge 104/92 con invalidità superiore ai due terzi o con maggiorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della legge 648/90.
- b) Personale che necessita di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie.
- c) Personale con disabilità art. 33 c. 6 della legge 104/92.

Precedenza art. 13 punto IV (Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di esercita la tutela legale)

- A. Genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità (anche con certificazione rivedibile) o chi esercita tutela legale (non amministratore di sostegno). Fratelli o sorelle conviventi del disabile in situazione di gravità (anche con certificazione rivedibile), nel caso di impossibilità di assistenza da parte dei genitori in quanto deceduti o affetti da patologie invalidanti o con almeno 65 anni di età.
- B. Coniuge, parte dell'unione civile o convivente di fatto di disabile in situazione di gravità (anche con certificazione rivedibile).
- C. Figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità (non rivedibile).
- D. Fratelli o sorelle non-conviventi del disabile in situazione di gravità (non rivedibile), nel caso di impossibilità di assistenza da parte dei genitori in quanto deceduti o affetti da patologie invalidanti o con almeno 65 anni di età.

*Altri parenti o affini, anche se in assistenza ai sensi dell'art. 33 comma 3 della Legge 104/92, **non sono beneficiari di precedenza** come da CCNI art. 13, quindi **non vengono esclusi** dalla graduatoria di istituto.*

Compilazione delle graduatorie interne: esclusioni

Precedenza art. 13 punto VII (Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali)

Sono compresi i consiglieri di parità.

L'esclusione si applica durante l'esercizio del mandato e solo se questo coincide con la provincia di titolarità del docente.

L'eventuale venir meno della condizione che ha dato titolo all'esclusione (avviene in caso di nuove elezioni) deve essere dichiarato entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo del SIDI delle domande di mobilità, fissato al 30 aprile 2025).

Compilazione delle graduatorie interne: condizioni

I beneficiari delle precedenze **punto IV)** non sono inseriti nelle graduatorie **alle seguenti condizioni:**

- solo se si è titolari in una scuola della stessa provincia dell'assistito

se la scuola di titolarità è ubicata in un comune (o distretto sub-comunale) diverso da quello dell'assistito, l'esclusione si applica a seguito di presentazione della domanda volontaria di trasferimento a.s. 2025/2026 verso il comune (o distretto sub-comunale) di residenza dell'assistito. Il comune sarà quello viciniore in assenza di posti richiedibili.

Nel caso in cui la contrazione di organico renda necessario il coinvolgimento dei docenti «tutelati» si provvederà a graduarli secondo la categoria di appartenenza e nell'ordine di priorità decrescente previsto dall'art. 13 comma 1 del CCNI.

Compilazione della scheda

A1 - Anzianità di servizio

A1 – ANZIANITA' DI SERVIZIO			
A)	Di aver prestato n° _____ anni di servizio, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza ⁽¹⁾ (p. 6 x anno) <i>(Non si valuta il servizio relativo all'anno in corso)</i>		
A1)	di aver effettivamente prestato ⁽²⁾ n° _____ anni di servizio dopo la nomina nel ruolo di appartenenza ⁽¹⁾ in scuole o istituti situati nelle piccole isole ⁽³⁾ , in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (p. 6 x anno)		
B)	di aver prestato n° _____ anni di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, nel medesimo ruolo di titolarità (*) (p. 4 x anno) di aver prestato n° _____ anni sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, in ruolo diverso da quello di titolarità (*), riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ⁽⁴⁾ <i>(anni 4 valutati per intero - quelli eccedenti i 4 anni per i 2/3 se prestati nella scuola dell'infanzia o primaria nel caso l'attuale titolarità sia nella scuola secondaria di I e II grado, e viceversa).</i> (p. 3 x anno)		
B1)	di aver effettivamente prestato ⁽²⁾ n° _____ anni di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, nel medesimo ruolo di titolarità (*) riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, in scuole o istituti situati nelle piccole isole ^{(3) (4)} in aggiunta al punteggio di cui ai punti B) (p. 4 x anno) Di aver effettivamente prestato ⁽²⁾ n° _____ anni sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, in ruolo diverso da quello di titolarità (*), riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ⁽⁴⁾ in scuole o istituti situati nelle piccole isole ^{(3) (4)} in aggiunta al punteggio di cui ai punti B) <i>(anni 4 valutati per intero - gli eccedenti i 4 anni per i 2/3, se prestati nella scuola dell'infanzia o primaria nel caso l'attuale titolarità sia nella scuola secondaria di I e II grado, e viceversa).</i> (p. 3 x anno)		

Calcolo del punteggio - chiarimenti

Punto A)

- Il ruolo di appartenenza è quello riferito rispettivamente: a) scuola infanzia b) scuola primaria c) secondaria I grado d) secondaria II grado.
- Si computa l'anzianità dalla decorrenza giuridica, se il servizio svolto è nel ruolo di appartenenza (in caso contrario si inserisce alla lettera B).
- Si computa l'anno svolto a tempo determinato finalizzato al ruolo per i docenti di sostegno da GPS, ma non quello a tempo determinato per i docenti da straordinario-bis, per i quali non è prevista la retrodatazione giuridica.
- Il servizio su cdc B dell'ITP non è lo stesso «ruolo di appartenenza» di quello svolto su cdc A del docente laureato, pur entrambi nella secondaria di II grado.
- Il servizio in utilizzazione o assegnazione provvisoria è sempre riferito al ruolo di appartenenza anche se svolto in altro grado. Il servizio in art. 47 del CCNL (ex art.36) è servizio a tempo determinato (lettera B) anche se svolto in altra classe di concorso o sostegno dello stesso grado.

Calcolo del punteggio - chiarimenti

Punto B)

- Si riferisce al servizio pre-ruolo nello stesso/altro ruolo e al ruolo diverso, ed è uno dei punti modificati dall'Ipotesi di CCNI 2025-2028.
La diversa attribuzione del punteggio è progressiva nel triennio: quanto segue riguarda le graduatorie interne per l'individuazione del soprannumerario a.s. 2025/2026.
- Il servizio pre-ruolo continua a valutarsi se prestato per almeno 180 giorni nell'a.s. o ininterrottamente dal 1° febbraio al termine degli scrutini: si attribuiscono **4 punti quando svolto nello stesso ruolo di titolarità**.
- Se in **ruolo diverso**, il computo rimane quello già adottato in passato:
 - ruolo e pre-ruolo per un titolare di infanzia che ha svolto servizio su primaria (e viceversa) = **3 punti per ciascun anno** (tutti gli anni)
 - ruolo e pre-ruolo per un titolare di secondaria di I grado che ha svolto servizio su II grado (e viceversa) = **3 punti per ciascun anno**.

RUOLO DIVERSO E PRE-RUOLO:

- per un **titolare di infanzia o primaria** che ha svolto servizio su secondaria di I e II grado = 3 punti per ciascun anno dal 1° al 4°. Poi dal 5°, ciascun anno = 2 punti
- per un **titolare di secondaria di I o II grado** che ha svolto servizio su infanzia e primaria: 3 punti per ciascun anno dal 1° al 4°. Poi dal 5°, ciascun anno = 2 punti

Sostegno: per i titolari su posto di sostegno, al servizio prestato su sostegno con il titolo di specializzazione si assegna punteggio raddoppiato.

Non si valuta il servizio svolto **senza il possesso del prescritto titolo**, compreso quello dei docenti studenti di Scienze della formazione primaria inseriti in GPS seconda fascia infanzia/primaria prima della laurea e dell'immissione in ruolo.

Il servizio pre-ruolo in due diversi gradi (infanzia/primaria – secondaria I e II grado) di cui uno di attuale titolarità, cumulativamente prestato per almeno 180 giorni, è valutato 3 o 4 punti a seconda di quale sia il contratto di maggiore durata (OM 36/25 art. 3 comma 20).

Punteggio di continuità

B2)	(valido solo per la scuola primaria) di aver effettivamente prestato n° _____ anni di servizio di ruolo come “specialista” per l’insegnamento della lingua straniera dall’a.s. 92/93 fino all’a.s. 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui ai punti B) e B1) rispettivamente: - se il servizio è stato prestato nell’ambito del plesso di titolarità: (p. 0,5 x anno) - se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità: (p. 1 x anno)		
C)	di aver prestato anni _____ di servizio di ruolo senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado e per i docenti di religione cattolica ⁽⁵⁾ , (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2) (N.B.: per trasferimenti d’ufficio si veda la nota (5bis) anche relativamente al punto C0) <i>Ai fini della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario si prescinde dal triennio. (**)</i> (p. 4 x anno) Per ogni ulteriore anno di servizio: - entro il quinquennio (p. 5 x anno) - oltre il quinquennio (p. 6 x anno) <i>(Non si valuta il servizio relativo all’anno in corso)</i> Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia		
C0)	di avere prestato n° _____ anni di servizio di ruolo nel comune di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2) (p. 1 x anno) <i>Non è cumulabile, per lo stesso anno scolastico, con quello previsto alla lettera C)</i> <i>(Valido solo ai fini della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario e per i trasferimenti d’ufficio)</i>		

Calcolo del punteggio- chiarimenti

Punto C)

- La tabella A) del CCNI – Trasferimenti a domanda e d’ufficio, alla voce della «continuità» prevede il riconoscimento almeno triennale del servizio svolto nella stessa istituzione scolastica e tipologia di posto = 12 punti (*l’anno in corso non si valuta*).
- Nelle graduatorie interne, si prescinde dal compimento del triennio, ma non si modifica la quota unitaria.
- Così la OM 36/25 art.3 comma 21:
*entro il triennio la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, **punti 4 per ogni anno** di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità.*
- Per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio = punti 5 (ovvero 4° e 5° anno)
Oltre il quinquennio = punti 6 (ovvero dal 6° anno in poi).

Punto C0) Continuità nel comune

- Punti =1 per ciascun anno in istituti diversi da quello di attuale titolarità
Il punteggio di continuità nel comune **non deve coincidere**, per gli stessi anni scolastici, **con quello di continuità su scuola** di cui al punto C).

Calcolo del punteggio di continuità

Sono **esclusi** dal calcolo:

- l'anno in corso
- l'anno di immissione in ruolo su sede provvisoria (prima del 2015/2016)
- ogni anno di decorrenza giuridica retroattiva della nomina
- l'anno svolto a tempo determinato finalizzato al ruolo se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui è maturato il servizio continuativo non-coincidono
- gli anni antecedenti il 2003/2004 per i docenti ex DOS poi titolari di scuola su tipologia-sostegno.

Calcolo del punteggio di continuità

La continuità si conserva per i docenti:

- comandati - esonerati in quanto collaboratori del DS - componenti CSPI
- utilizzati:
 - a) su sostegno
 - b) come specialisti per la lingua straniera
 - c) a domanda o d'ufficio in altri ruoli o classi
 - d) su scuole serali e CPIA
 - e) in altri compiti per inidoneità temporanea
- ex soprannumerari che chiedono il rientro nei 10 anni successivi
- in assenza per malattia
- in gravidanza e puerperio
- in congedo, biennale straordinario, parentale e per malattia del figlio
- con mandato politico e amministrativo
- con esonero/aspettativa sindacale
- trasferiti da posto comune a posto lingua nello stesso istituto della scuola primaria
- collocati fuori ruolo per il periodo di mantenimento della titolarità
- la cui mancata prestazione lavorativa sia inferiore a 6 mesi nell'anno scolastico.

Calcolo del punteggio di continuità

La continuità non si conserva in caso di:

- trasferimento, passaggio di cattedra o di ruolo a domanda volontaria
- assegnazione provvisoria (tranne che per ass. prov. provinciale nel caso di docente trasferito nel decennio ad alcune condizioni)
- aspettative superiori a 6 mesi nell'anno scolastico
- dottorati di ricerca, borse di studio, assegni di ricerca e contratti di ricerca
- supplenza art. 47 (vecchio art. 36) del CCNL
- ex soprannumerari che non chiedono il rientro nei 10 anni successivi.

C1)	Per la sola scuola primaria: per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'a.s. 92/93 fino all'a.s. 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dai punti A), A1), B), B2), C) (punti 1,5)		
	per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'a.s. 92/93 fino all'a.s. 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dai punti A), A1), B), B2), C) (punti 3)		
D)	per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s.2000/2001 e fino all' a.s.2007/2008, non ha presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentata domanda, l'ha revocata nei termini previsti. Per il predetto triennio è riconosciuto, una tantum, un punteggio aggiuntivo ^(5ter) (punti 10)		

Punteggio di continuità una tantum

Riguarda solo i docenti che hanno maturato un triennio di continuità di ruolo sulla stessa scuola nel periodo intercorrente tra l'a.s. 2000/2001 e l'a.s. 2007/2008 (ovvero 3 anni + 1 di titolarità). Sono esclusi i DOS.

A seguire, si è conclusa la fase utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo = 10 punti.

Le condizioni che determinano la perdita di tale punteggio sono:

- aver ottenuto la mobilità volontaria nell'ambito della provincia: trasferimento, passaggio, assegnazione provvisoria
- non-aver chiesto il rientro nella ex scuola/comune di titolarità per il perdente posto trasferito d'ufficio (o a domanda condizionata), ma dopo il decennio in cui poter fruire della precedenza.

La sola presentazione della domanda non fa venir meno il punteggio già riconosciuto.

È opportuno chiedere la compilazione dello specifico allegato ministeriale ai docenti che dichiarano il possesso del requisito.

A2 - Punteggio per esigenze di famiglia

A2 – ESIGENZE DI FAMIGLIA ^{(6) (7)}			
A)	Per ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto (***) ovvero nel caso di personale senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per il ricongiungimento ai genitori o ai figli (punti 6)		
B)	di avere n° _____ figli di età inferiore a sei anni ⁽⁸⁾ (p. 5 x ogni figlio)		
C)	di avere n° _____ figli di età superiore a sei anni ma che non hanno superato il 18° anno di età ⁽⁸⁾ ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (p. 4 x ogni figlio)		
D)	per la cura e l'assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto esclusivamente alle condizioni di cui ai punti a,b,c della nota sub 9. (punti 6)		

(*) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado.

(**) Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, l'attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all'allegato 2, tabella A1), lettera C), del CCNI 2025 prescinde dalla maturazione del triennio: - entro il triennio, la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità (art.3 comma 21 della OM n.36/2025).

(***) Per convivente di fatto si fa riferimento a quanto previsto dall'art.1 commi 36 e 37 della Legge 76/2016.

Esigenze di famiglia

- **Ricongiungimento** = 6 punti

Il punteggio spetta per non-allontanamento, ovvero solo nel caso il familiare sia residente nello stesso comune di titolarità del docente o in comuni vicini nei quali non ci siano scuole richiedibili.

- **Esistenza figli** = 5 punti per ciascun figlio fino a 6 anni
4 punti per ciascun figlio tra 7 e 18 anni o maggiorenne, impossibilitato a dedicarsi a proficuo lavoro
- **Cura e assistenza di figli, genitore o coniuge** = 6 punti

in caso di ricovero permanente in un istituto di cura oppure in caso di cure continuative presso un istituto di cura o per programma terapeutico o socio-riabilitativo che comporti la necessità di residenza.

A3 - Titoli generali

A3 – TITOLI GENERALI ^{(15),(17)}			
A)	Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza ⁽¹⁾ al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza ⁽¹⁰⁾ (punti 12)		
B)	di essere in possesso di n. _____ diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/1982, ovvero dalla legge n. 341/1990 (artt.4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari ⁽¹¹⁾ ^(11bis) , ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (p. 5 x ogni diploma) <i>(E' valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)</i>		
C)	di essere in possesso di n° _____ diplomi universitari (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiori di Educazione Fisica - ISEF) conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza ⁽¹²⁾ (p. 3 x ogni diploma) <i>(La laurea triennale o di I livello che ha consentito l'accesso alla laurea specialistica o magistrale, non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio)</i>		
D)	di aver frequentato n° _____ corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ⁽¹³⁾ , previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/1982, ovvero dalla Legge n. 341/1990 (artt.4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché n° _____ master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ^(11bis) , ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente ⁽¹⁴⁾ (p. 1 x ogni corso) <i>(E' valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)</i>		

Attribuzione del punteggio - chiarimenti

- I concorsi sono **solo quelli ordinari per esami e titoli** (= 12 punti), di livello pari o superiore, compresi quelli a posti di dirigente scolastico e/o personale ispettivo.
- Sono **esclusi i concorsi riservati** per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento.
- Relativamente alle classi di concorso accorpate A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71 (Decreto 255/23) **resta ferma la distinzione dei ruoli** della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado. Il concorso svolto per l'accesso al ruolo della secondaria di primo grado, non può essere valutato nella secondaria di secondo grado.
- I diplomi di specializzazione post-laurea (= 5 punti) rilasciati dalle università o da istituti pubblici/amministrazioni equipollenti, **sono di norma almeno biennali** e pari a 120 CFU. Sono esclusi i percorsi abilitanti SSIS e quelli di specializzazione per alunni disabili.

E)	per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), di n° _____ diplomi di lauree magistrali (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademie di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012), conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza ⁽¹²⁾ (p. 5 x ogni diploma)		
F)	per il conseguimento del titolo di “dottorato di ricerca” <i>(si valuta un solo titolo)</i> (punti 5)		
G)	per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università ⁽¹⁶⁾ (punti 1)		
H)	per la partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10.12.1997 n.425 e al D.P.R. 23.07.1998 n.323, fino all'a.s. 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame (p. 1 x ogni partecipazione)		

Attribuzione del punteggio - chiarimenti

- Il punteggio (= 5 punti) viene assegnato per **una ulteriore laurea rispetto a quella necessaria all'accesso al ruolo**, di durata almeno quadriennale (vecchio ordinamento) o specialistica / magistrale, nonché per un ulteriore diploma AFAM (vecchio ordinamento) o di II livello.
- La laurea di I livello (o triennale) che consente l'accesso al percorso di II livello non dà diritto ad ulteriore punteggio. Il diploma AFAM di primo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al medesimo II livello.
- La **laurea in scienze della formazione primaria non si valuta per i docenti di primaria** anche se conseguita successivamente all'immissione in ruolo con diploma magistrale. Diversamente, si valuta come titolo aggiuntivo qualora sia conseguita la laurea in SFP indirizzo infanzia (e viceversa).
- La laurea quadriennale in scienze motorie e/o la LM Scienze e tecniche dello sport (ed equivalenti) **non danno ulteriore punteggio** rispetto ad diploma ISEF.

M)	CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al decreto Direttoriale n. 6 del 16.04.2012 rilasciato esclusivamente da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30.09.2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: • è in possesso di certificazione di livello C1 del QCER (art.4, comma 2) • ha frequentato il corso metodologico • ha sostenuto la prova finale (punti 1)		
N)	CLIL per docenti NON in possesso di certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica esclusivamente presso le strutture universitarie, sono in possesso di ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B.: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale (punti 0,5)		
N.B. i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), M) N), anche cumulabili fra loro, sono valutati fino ad un massimo di punti 10			

Sul titolo CLIL è stata apportata una integrazione: il CCNI prevede che la certificazione di C1 o inferiore (purché con frequenza del corso e superamento dell'esame finale) sia rilasciata **esclusivamente** da strutture universitarie autorizzate e in possesso di requisiti accertati dall'ANVUR.

Personale ATA: la tempistica

Anche per il personale ATA, la tempistica per la formulazione e la pubblicazione della graduatoria, insieme alla procedura per l'individuazione dell'eventuale perdente posto, in caso di contrazione dell'organico, è la medesima di quella prevista per il personale docente.

La graduatoria deve essere predisposta e **pubblicata entro il 15 aprile**.
(entro i 15 giorni successivi dalla data di scadenza della mobilità, fissata al 31/03)

Le graduatorie interne

L'istituzione scolastica formula le seguenti graduatorie per ciascun profilo relativo all'organico di pertinenza:

- Assistente Amministrativo
- Assistente Tecnico (per ciascuna area)
- Collaboratore Scolastico
- Operatore dei servizi agrari
- Cuoco
- Guardarobiere
- Infermiere.

Chi deve essere incluso

Le graduatorie d'istituto vanno formulate **per tutto il personale a tempo indeterminato** che sia:

- titolare in servizio nell'istituzione scolastica
- titolare in servizio ma in utilizzazione o in assegnazione presso altra istituzione scolastica
- titolare non in servizio a qualsiasi titolo (distacco sindacale, dottorato di ricerca, ecc.).

Chi non deve essere incluso

- Il personale immesso in ruolo **a tempo parziale** nel profilo di collaboratore scolastico a seguito delle procedure di internalizzazione di cui all'articolo 58, comma 5 ss, del decreto-legge n. 69 del 2013, fino a quando non intervenga la conversione del relativo rapporto di lavoro a tempo pieno (detto personale non può presentare domanda di mobilità).
- Il personale **impresso in ruolo** con decorrenza giuridica ed economica **dal 1° settembre 2024** (personale in organico provinciale).
- Il personale che andrà **in pensione dal 1/9/2025** per il quale ne sia stato accertato il diritto.

Ordine di graduatoria

Le graduatorie d'istituto vengono redatte inserendo il personale ATA in **ordine decrescente in base ai punteggi previsti dalla Tabella E**, allegata all'Ipotesi di CCNI 2025-2028 nel modo seguente:

- Personale con titolarità acquisita nell'istituto **prima del 1/09/2024**.
È compreso il personale trasferito d'ufficio e coloro che rientrano nella scuola di titolarità in quanto ex perenti posto nel decennio.
- Personale con titolarità acquisita nell'istituto **a partire dal 1/09/2024**.
In questo caso il personale va in coda benché abbia punteggi superiori e sarà inserito a «pettine» dall'anno seguente.

- Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

Esclusione dalle graduatorie

Sono **esclusi dalle graduatorie interne ai fini dell'individuazione dei soprannumerari** i beneficiari delle precedenza previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 dell'art. 40 del CCNI.

Le condizioni per beneficiare delle precedenza sono le stesse previste per i docenti.

Tabella di valutazione dei titoli e servizi – ALLEGATO E

Il CCNI 2025-2028 ha apportato modifiche a diverse voci della tabella di valutazione e dei titoli per i docenti, con particolare attenzione alla mobilità d'ufficio.

Per il personale ATA, invece, non sono state adottate modifiche analoghe. Nondimeno, contestualmente alla sottoscrizione dell'ipotesi, le parti hanno concordato una dichiarazione congiunta che riconosce la **«necessità di aggiornare le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi (...) in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, tenendo conto della futura piena attuazione dei nuovi ordinamenti professionali»**.

Compilazione delle graduatorie interne

Anzianità di servizio (1)

A) Servizio di ruolo successivo alla nomina (2) (a):

- per ogni mese o frazione > 15 giorni **2 punti**

Si valuta fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di mobilità (31 marzo).

Si computa l'anzianità dalla decorrenza giuridica, se il servizio svolto è nel ruolo di appartenenza (in caso contrario si inserisce alla lettera B).

Il punteggio raddoppia se prestato in scuole o istituti situati in piccole isole o nei Paesi in via di sviluppo (si prescinde dalla residenza in sede).

Il servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali transitato nei ruoli statali ai sensi della L. 124/99.

Anzianità di servizio (2)

Vanno considerati ai fini dell'anzianità di servizio, a tutti gli effetti:

- Il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale
- I periodi di fruizione del congedo parentale e del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art.42, comma 5 del DLgs 151/01 e successive modifiche.

Sono inoltre valutati con un **punteggio pari a 2** i seguenti servizi:

- il servizio di ruolo prestato quale **assistente di scuola materna** per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8, della legge 463/78; il servizio di ruolo prestato quale **accudiente di convitto** dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell'art. 49, della legge 312/80
- il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale transitato nell'attuale profilo, a seguito di passaggio nell'ambito della stessa qualifica o area ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38, del D.P.R. 209/87 e dell'art. 1 comma 2 lettera B della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008

Anzianità di servizio (3)

- **il servizio prestato in profilo diverso** da quello di appartenenza **a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria**
- **il servizio prestato** da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo **per la sostituzione del titolare di incarico di DSGA**
- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/1957, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R. 31/5/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti dell'amministrazione centrale e periferica
- il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 – comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti
- i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 7/3/1985, n. 588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei

guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri).

Anzianità di servizio (4)

B) Servizio **pre ruolo** o altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (11) (a):

- per ogni mese o frazione > 15 giorni **1 punto**

Il punteggio raddoppia se prestato in scuole o istituti situati in piccole isole o nei Paesi in via di sviluppo (si prescinde dalla residenza in sede).

Attenzione!

- per la **mobilità a domanda** il numero di anni e mesi di servizio pre ruolo si valuta per intero (punti 2);
- per la **mobilità d'ufficio** (punti 1), inoltre **i primi 4 anni sono valutati per intero e il periodo eccedente nella misura di due terzi.**

Anzianità di servizio (5)

ESEMPIO di valutazione di n. 10 anni di pre ruolo.

I primi 4 anni sono valutati per intero:

- 48 mesi x 1 punto = 48 punti

I restanti 6 anni sono valutati per i 2/3:

- 72 mesi x 2/3 = 48 punti

Tot. Punteggio attribuito 96 punti

Anzianità di servizio (6)

Con il punteggio previsto alla voce B vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio di ruolo prestato in qualità di docente
- il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 569 del decreto legislativo 297/94 e successive modifiche
- il servizio di ruolo prestato in area diversa.

Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova.

Il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio è valutato con punteggio dimezzato.

Anzianità di servizio (7)

C) Servizio **prestato a qualsiasi titolo** in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali (b) (g) (h):

- per ogni anno o frazione > 6 mesi **1 punto**

Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali: per quest'ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A) e B).

Il punteggio è inoltre riconosciuto **per il servizio svolto nelle istituzioni scolastiche ed educative dal personale ex LSU ed ex co.co.co. prima delle procedure di internalizzazione.**

Ordinanza Ministeriale 36/25 art. 24 comma 3-bis.

In attuazione a quanto disposto dalle note g) e h) dell'Allegato E, lett.A) punto l) del CCNI, «esclusivamente ai fini della mobilità» è da intendersi anche «d'ufficio»

Continuità di servizio (1)

D) Servizio di ruolo **continuativo nella scuola di titolarità** (4) (11) (c) (d):

- Entro il quinquennio **8 punti**
- Oltre il quinquennio **12 punti**

Il punteggio raddoppia se prestato in scuole o istituti situati in piccole isole.

Attenzione:

- Ai fini della continuità del servizio, **non si valuta l'anno in corso.**
- Ai fini del calcolo del punteggio si prescinde dal computo del triennio (come richiesto nella mobilità a domanda): **si valuta già dal secondo anno.**
- Rileva esclusivamente la **titolarità nel profilo** di attuale appartenenza (per gli assistenti tecnici indipendentemente dall'area professionale di titolarità) e la prestazione del **servizio nella scuola di titolarità.**
- **L'anno di immissione in ruolo non si computa** ai fini della continuità poiché non si è titolari su scuola ma sull'organico provinciale.
- **È escluso il servizio pre ruolo** e il servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina.

Continuità di servizio (2)

Il punteggio di continuità viene attribuito e non la interrompe anche nei seguenti casi (ved. punto (4) delle note alla tabella di valutazione):

- **quando la mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato** (es.: nei casi di congedi,

compresi quelli disciplinati dal DLgs 151/01; aspettative per motivi di salute; gravidanza e puerperio; esoneri sindacali; etc.)

- a seguito di **trasferimento del personale in quanto soprannumerario**, qualora il medesimo ottenga nel decennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità
- **l'utilizzazione per la sostituzione del DSGA**, ai sensi dell'art. 11 bis del C.C.N.I. 26 giugno 2009, da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità
- la **mancata prestazione** del servizio per un periodo di **durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico**
- negli altri casi previsti anche per i docenti.

Continuità di servizio (3)

La **continuità di servizio si interrompe** con perdita del punteggio maturato, in caso di:

- **trasferimento** a domanda volontaria
- **passaggio di profilo** anche se ottenuto nella stessa scuola
- **assegnazione provvisoria** sia provinciale che interprovinciale (a meno di non averla ottenuta a seguito di soprannumerarietà)
- **aspettative** superiori a 6 mesi
- **supplenza art. 70** (ex art. 59) del CCNL
- ex soprannumerari che **non chiedono il rientro** nel decennio.

Continuità di servizio (4)

E) Servizio di ruolo **continuativo nella SEDE di titolarità** (4bis) (c):

- per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella SEDE di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera d) **4 punti**

Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia

Nota bene

Si valuta la continuità nel comune (sempre ad anno intero) per i periodi immediatamente precedenti non coincidenti con la continuità nella scuola.

Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza del decennio.

Punteggio aggiuntivo

F) a coloro che **per un triennio dall'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008** non abbiano presentato domanda volontaria di trasferimento provinciale, di passaggio di profilo provinciale e di assegnazione provvisoria provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, viene riconosciuto, **una tantum**, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere a) b) c) d) **= 40 punti**

Il punteggio, una volta acquisito, **si mantiene** anche successivamente a tale periodo, **purché la scuola di titolarità continui ad essere la medesima**, fatto salvo quanto previsto per i perdenti posto nel decennio e alle condizioni previste.

Si perde nel caso in cui si ottenga, a seguito di **domanda volontaria in ambito provinciale, trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria**.

Calcolo del punteggio per esigenze di famiglia

Esigenze di famiglia

- **Per il ricongiungimento** al coniuge, o in mancanza ai genitori o ai figli (5): **24 punti**

Il punteggio spetta **come non allontanamento**, ovvero solo nel caso il familiare sia residente nello stesso comune di titolarità o in comuni vicini nei quali non ci siano scuole richiedibili.

- **Per ogni figlio** (6):
 - a. fino a 6 anni **16 punti**
 - b. tra 7 e 18 anni o maggiorenne impossibilitato a dedicarsi a proficuo lavoro in modo permanente **12 punti**.

Il punteggio viene attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

- **Cura e assistenza di figli, genitore o coniuge** (7) (1) (8) **24 punti**

Calcolo del punteggio titoli

Titoli generali

A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9) Punti 12

B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza (10) Punti 12

(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 DLgs 297/94 e all'art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. 124/99.

(10) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di personale ATA di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza di cui all'art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009 nonché al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 124/99.

Allegati

1. SCHEDA INDIVIDUAZIONE DOCENTE SOPRANNUMERARIO PER L'A.S. 2025/2026
2. TABELLA CONCORSI VALUTABILI DOCENTI
3. SCHEDA INDIVIDUAZIONE PERSONALE ATA SOPRANNUMERARIO PER L'A.S. 2025/2026

SCHEDA INDIVIDUAZIONE DI DOCENTE SOPRANNUMERARIO PER L'A.S. 2025/2026

_ l _ sottoscritt _____ nat _ a _____ il _____

residente in _____ docente a t.i. di _____ Cl.Conc. _____

titolare presso codesto Istituto dall'a.s. _____ immesso in ruolo ai sensi _____

con decorrenza giuridica dal _____ ed economica dal _____, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del **D.P.R. 28.12.2000, n. 445** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche ed integrazioni

D I C H I A R A

di aver diritto al seguente punteggio:

<i>L'ordine delle lettere è quello ufficiale dell'Allegato 2 – Tabelle di valutazione dei titoli del CCNI 2025/28, per le voci riguardanti i trasferimenti d'ufficio.</i>		Punti	Riservato alla Amm.ne
A1 – ANZIANITA' DI SERVIZIO			
A)	Di aver prestato n° _____ anni di servizio, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza ⁽¹⁾ (Non si valuta il servizio relativo all'anno in corso) (p. 6 x anno)		
A1)	di aver effettivamente prestato ⁽²⁾ n° _____ anni di servizio dopo la nomina nel ruolo di appartenenza ⁽¹⁾ in scuole o istituti situati nelle piccole isole ⁽³⁾ , in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (p. 6 x anno)		
B)	di aver prestato n° _____ anni di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, nel medesimo ruolo di titolarità (*) (p. 4 x anno) di aver prestato n° _____ anni sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, in ruolo diverso da quello di titolarità (*), riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ⁽⁴⁾ (anni 4 valutati per intero - quelli eccedenti i 4 anni per i 2/3 se prestati nella scuola dell'infanzia o primaria nel caso l'attuale titolarità sia nella scuola secondaria di I e II grado, e viceversa). (p. 3 x anno)		
B1)	di aver effettivamente prestato ⁽²⁾ n° _____ anni di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, nel medesimo ruolo di titolarità (*) riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, in scuole o istituti situati nelle piccole isole ^{(3) (4)} in aggiunta al punteggio di cui ai punti B) (p. 4 x anno) Di aver effettivamente prestato ⁽²⁾ n° _____ anni sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, in ruolo diverso da quello di titolarità (*), riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ⁽⁴⁾ in scuole o istituti situati nelle piccole isole ^{(3) (4)} in aggiunta al punteggio di cui ai punti B) (anni 4 valutati per intero - gli eccedenti i 4 anni per i 2/3, se prestati nella scuola dell'infanzia o primaria nel caso l'attuale titolarità sia nella scuola secondaria di I e II grado, e viceversa). (p. 3 x anno)		
B2)	(valido solo per la scuola primaria) di aver effettivamente prestato n° _____ anni di servizio di ruolo come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'a.s. 92/93 fino all'a.s. 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui ai punti B) e B1) rispettivamente: - se il servizio è stato prestato nell'ambito del plesso di titolarità: (p. 0,5 x anno) - se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità: (p. 1 x anno)		
C)	di aver prestato anni _____ di servizio di ruolo senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado e per i docenti di religione cattolica ⁽⁵⁾ , (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2) (N.B.: per trasferimenti d'ufficio si veda la nota (5bis) anche relativamente al punto C0) (punti 12) <i>Ai fini della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario si prescinde dal triennio. (**)</i> (p. 4 x anno) Per ogni ulteriore anno di servizio: - entro il quinquennio (p. 5 x anno) - oltre il quinquennio (p. 6 x anno) (Non si valuta il servizio relativo all'anno in corso) Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia		
C0)	di avere prestato n° _____ anni di servizio di ruolo nel comune di attuale titolarità o di incarico triennale senza soluzione di continuità (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2) (p. 1 x anno) <i>Non è cumulabile, per lo stesso anno scolastico, con quello previsto alla lettera C)</i> <i>(Valido solo ai fini della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario e per i trasferimenti d'ufficio)</i>		

C1)	<i>Per la sola scuola primaria:</i> per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'a.s. 92/93 fino all'a.s. 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dai punti A), A1), B), B2),C) (punti 1,5) per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'a.s. 92/93 fino all'a.s. 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dai punti A), A1), B), B2), C) (punti 3)		
D)	per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s.2000/2001 e fino all' a.s.2007/2008, non ha presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentata domanda, l'ha revocata nei termini previsti. Per il predetto triennio è riconosciuto, una tantum, un punteggio aggiuntivo ^(5ter) (punti 10)		

A2 – ESIGENZE DI FAMIGLIA ^{(6) (7)}

A)	Per ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto (***) ovvero nel caso di personale senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per il ricongiungimento ai genitori o ai figli (punti 6)		
B)	di avere n° _____ figli di età inferiore a sei anni ⁽⁸⁾ (p. 5 x ogni figlio)		
C)	di avere n° _____ figli di età superiore a sei anni ma che non hanno superato il 18° anno di età ⁽⁸⁾ ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (p. 4 x ogni figlio)		
D)	per la cura e l'assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto esclusivamente alle condizioni di cui ai punti a,b,c della nota sub 9. (punti 6)		

(*) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado.

(**) Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, l'attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all'allegato 2, tabella A1), lettera C), del CCNI 2025 prescinde dalla maturazione del triennio: - entro il triennio, la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità (art.3 comma 21 della OM n.36/2025).

(***) Per convivente di fatto si fa riferimento a quanto previsto dall'art.1 commi 36 e 37 della Legge 76/2016.

A3 – TITOLI GENERALI ^{(15),(17)}

A)	Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza ⁽¹⁾ al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza ⁽¹⁰⁾ (punti 12)		
B)	di essere in possesso di n. _____ diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/1982, ovvero dalla legge n. 341/1990 (artt.4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari ⁽¹¹⁾ ^(11bis) , ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (p. 5 x ogni diploma) <i>(E' valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)</i>		
C)	di essere in possesso di n° _____ diplomi universitari (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiori di Educazione Fisica - ISEF) conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza ⁽¹²⁾ (p. 3 x ogni diploma) <i>(La laurea triennale o di I livello che ha consentito l'accesso alla laurea specialistica o magistrale, non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio)</i>		
D)	di aver frequentato n° _____ corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ⁽¹³⁾ , previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/1982, ovvero dalla Legge n. 341/1990 (artt.4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché n° _____ master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ^(11bis) , ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente ⁽¹⁴⁾ (p. 1 x ogni corso) <i>(E' valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)</i>		
E)	per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), di n° _____ diplomi di lauree magistrali (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademie di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 – L. n. 228/2012), conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza ⁽¹²⁾ (p. 5 x ogni diploma)		
F)	per il conseguimento del titolo di “dottorato di ricerca” <i>(si valuta un solo titolo)</i> (punti 5)		
G)	per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università ⁽¹⁶⁾ (punti 1)		
H)	per la partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10.12.1997 n.425 e al D.P.R. 23.07.1998 n.323, fino all'a.s. 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame (p. 1 x ogni partecipazione)		
M)	CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al decreto Direttoriale n. 6 del 16.04.2012 rilasciato esclusivamente da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30.09.2011. N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: • è in possesso di certificazione di livello C1 del QCER (art.4, comma 2) • ha frequentato il corso metodologico • ha sostenuto la prova finale (punti 1)		
N)	CLIL per docenti NON in possesso di certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica esclusivamente presso le strutture universitarie, sono in possesso di ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. N.B.: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale (punti 0,5)		
N.B. i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), M) N), anche cumulabili fra loro, sono valutati fino ad un massimo di punti 10			

Si allegano: _____

Data _____

Firma _____

SCUOLA DELL'INFANZIA	
CONCORSO VALUTABILE ai sensi dell'All.2 - TABELLA A3 lettera A)	NON VALUTABILE ai sensi dell'All.2 - TABELLA A3 lettera A)
O.M. 272; 3/9/82 - Conc. Ord. Scuola Materna	O.M. 153/99 Ab. Ris. Scuola Materna
O.M. 90; 9/3/84 - Conc. Ord. Scuola Materna	O.M. 33/00 - Ab. Ris. Scuola Materna
O.M. 217; 29/7/86 - Conc. Ord. Scuola Materna	O.M. 1/01 - Ab. Ris. Scuola Materna
D.M. 23/3/90 - Conc. Ord. Scuola Materna	DM 21/05 - Ab. Ris. Scuola Dell'Infanzia
D.D.G. 6/4/99 - Conc. Ord. Scuola Materna	DM 85/05 - Ab. Ris. Scuola dell'Infanzia
DDG 82/12 – Concorso a posti e cattedre per titoli ed esami	DD 1546/18 – Concorso non-selettivo scuola primaria e dell'infanzia
DDG 105/16 - 107/16 - Concorso titoli ed esami, per posti comuni e sostegno scuola dell'infanzia	DDG 1327/24 - Procedura straordinaria IRC scuola dell'infanzia e primaria
DD 498/20 (come modificato dal DD 2215/21) Concorso ordinario posti comuni e sostegno scuola dell'infanzia	
DD 2576/2023 Concorso per titoli ed esami scuola dell'infanzia	

SCUOLA PRIMARIA	
CONCORSO VALUTABILE ai sensi dell'All.2 - TABELLA A3 lettera A)	NON VALUTABILE ai sensi dell'All.2 - TABELLA A3 lettera A)
O.M. 68; 20/03/75 - Conc. Ord. Scuola Element.	O.M. 5/4/90 - Conc. Ris. Scuola Element.
D.M. 3/9/82 - Conc. Ord. Scuola Element.	O.M. 153/99 - Ab. Ris. Scuola Element.
O.M. 373; 1/12/84 - Conc. Ord. Scuola Element.	O.M. 33/2000 - Ab. Riserv. Scuola Element.
D.M. 23/3/90 - Conc. Ord. Scuola Element.	O.M. 1/01 - Ab. Ris. Scuola Element.
D.M. 20/10/94 - Conc. Ord. Scuola Element.	DM 21/05 - Ab. Ris. Scuola Primaria
D.D.G. 2/4/99 - Conc. Ord. Scuola Element.	DM 85/05 - Ab. Ris. Scuola Primaria
DDG 82/12 – Concorso a posti e cattedre per titoli ed esami	DD 1546/18 – Concorso non-selettivo scuola primaria e dell'infanzia
DDG 105/16 - 107/16 - Concorso titoli ed esami, per posti comuni e sostegno scuola primaria	DDG 1327/24 - Procedura straordinaria IRC scuola dell'infanzia e primaria
DD 498/20 (come modificato dal DD 2215/21) Concorso ordinario posti comuni e sostegno scuola primaria	
DD 2576/2023 Concorso per titoli ed esami scuola primaria	

SCUOLA SECONDARIA	
CONCORSO VALUTABILE ai sensi dell'All.2 - TABELLA A3 lettera A)	NON VALUTABILE ai sensi dell'All.2 - TABELLA A3 lettera A)
D.M. 04/09/82 Conc. Ord. Scuola sup.	O.M. 02/09/82 ab. ris. Artt. 35 e 76 L. 270
O.M. 04/09/82 Conc. Ord. Scuola Media	O.M. 170 del 20/06/88 - Ab. ris. Scuola sup.
D.M. 29/12/84 Conc. Ord. Scuola sup.	O.M. 394 del 18/11/89 - Ab. ris. Scuola Media
O.M. 29/12/84 Conc. Ord. Scuola Media	O.M. 395 del 18/11/89 - Ab. ris. Scuola sup.
D.M. 23/03/90 - Conc. Ord. Scuola media e sup.	O.M. 99 del 09/04/90 - Ab. ris. Scuola Media (Private)
D.D.G. 31/03/99 - Conc. Ord. Ambiti disciplinari	O.M. 100 del 09/04/90 - Ab. ris. Scuola sup. (Private)
D.D.G. 01/04/99 - Conc. Ord. Classi di Concorso	O.M. 79 del 26/03/90 - Ab. ris. Ed. fisica e music. S.M.S.
DDG 82/12 – Concorso a posti e cattedre per titoli ed esami	D.M. 23/01/94 corsi di riconversione prof.le
DDG 106/16 - 107/16 - Concorso titoli ed esami, per posti comuni e sostegno scuola secondaria	O.M. 153/99 - Ab. ris. L. 124/99
DD 499/20 e DD 23/22 Concorso ordinario per titoli ed esami scuola secondaria	O.M. 33/00 - Ab. ris. L. 124/99
DD 826/21 Concorso ordinario discipline STEM 2021	O.M. 1/01 - Ab. ris. L. 124/99
DD 252/22 Concorso ordinario discipline STEM 2022	DM 21/05 – Corsi speciali abilitanti
DD 2575/2023 Concorso per titoli ed esami scuola secondaria	DM 85/05 - Corsi speciali abilitanti

	DDG 85/18 – Concorso non-selettivo Scuola secondaria e DM 631/18
	DDG 510/20 e DD 783/21 Procedura straordinaria per titoli ed esami Abilitante come da nota MI n.1112/21
	DDG 1081/22 Procedura straordinaria per titoli ed esami
	DDG 1328/24 - Procedura straordinaria IRC scuola secondaria

INSEGNAMENTI MUSICALI	
Sessioni riservate	
Ordinanza Ministeriale 6 agosto 1999, n. 202 Indizione di una sessione riservata di esami, finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di "strumento musicale" nella scuola media, ai sensi dell'art. Il comma 9, e dell'art. 3, comma 2 lett. b della legge 3 maggio 1999 n. 124.	Decreto Ministeriale 8 novembre 2004 prot. n. 100 Attivazione corsi a.a. 2004/2005 - ai sensi della legge n. 143/04, articolo 2, commi 2, 4 e 4 bis - presso i Conservatori nell'ambito della Scuola di Didattica della Musica.
Decreto Ministeriale 28 settembre 2007 n. 137 Attivazione biennio di secondo livello per la formazione di docenti nella classe di concorso di educazione musicale (A031 e A032) e di strumento musicale (A033) articolo 3 comma 3.	
Abilitazioni ope legis nella A077.	
Legge 124/99 art. 11 comma 9 requisiti: abilitazione in educazione musicale + 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e il 25 maggio 1999, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995.	Ordinanza Ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1 art. 6 comma 6. Requisiti: abilitazione in educazione musicale + 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e il 27 aprile 2000 di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995.
Legge 296/06 art. 1 comma 605 lettera c), decimo periodo. Requisiti: possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007 + inserimento negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996.	
Abilitazione ope legis A031 e A032.	
D.L. 212/02 art. 6 comma 1 lettera a-bis. Requisiti: diploma conseguito al termine dei corsi di didattica della musica + diploma di scuola secondaria superiore + diploma di conservatorio.	

I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado.

Relativamente alle classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71 di cui al Decreto n.255/2023 resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado; il concorso svolto per l'accesso al ruolo della secondaria di primo grado, pertanto, non può essere valutato nella secondaria di secondo grado.

**SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE
DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI
PERSONALE ATA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026**

Al Dirigente scolastico

__l_ sottoscritt_ _____ nat__ a _____
provincia di _____ il _____, residente in _____ Via _____
_____, titolare preso codesto Istituto dall'anno scolastico ____/____, profilo
professionale _____, immesso in ruolo nell'anno scolastico ____/____ con
effettiva assunzione in servizio dal _____, ai fini della compilazione della graduatoria di Istituto prevista
dall'art.45 del CCNI, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al
vero, ai sensi del **D.P.R. 28.12.2000, n. 445** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) e successive modifiche ed integrazioni, **dichiara di aver diritto al seguente punteggio:**

I. ANZIANITÀ DI SERVIZIO (F):

TIPO DI SERVIZIO	Totale punti	Riservato all'Ufficio
A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a).....(punti 2 x ogni mese)... mesi ____		
A1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) - (a).....(punti 2 x ogni mese)... mesi ____		
B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (11) (a) (punti 1 x ciascuno dei primi 48 mesi) mesi ____ (punti 1 x ciascuno dei restanti 2/3 mesi)..... mesi ____		
B1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) (3) (11) (a) (punti 1 x ciascuno dei primi 48 mesi) mesi ____ (punti 1 x ciascuno dei restanti 2/3 mesi)..... mesi ____		
C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali (b) e di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche ed educative statali in qualità di dipendente delle imprese di pulizie dal personale immesso in ruolo nel profilo di collaboratore scolastico a seguito delle procedure di internalizzazione (g) (h) (*) (punti 1 x ogni anno) anni ____		
D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d) - entro il quinquennio (per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia) (punti 8 x ogni anno) anni ____ - oltre il quinquennio (per servizio in piccole isole il punteggio si raddoppia) (punti 12 x ogni anno) ... anni ____		
E) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede (comune) di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio)(punti 4 x ogni anno)... anni ____		
F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum , un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B), C) e D) (e) punti 40 Nota (e): Il punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo.		
TOTALE PUNTEGGIO ANZIANITA' DI SERVIZIO.....		

II.ESIGENZE DI FAMIGLIA (4 ter) (5) (5 bis) (5ter):

TIPO DI ESIGENZA	Totale punti	Riservato all'Ufficio
A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto (**) ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (5) punti 24		
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6) (punti 16) ...figli n. ____		
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6), ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (punti 12)figli n. ____		
D) per la cura e l'assistenza dei figli con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8) punti 24		
TOTALE PUNTEGGIO ESIGENZE DI FAMIGLIA		

III – TITOLI GENERALI:

TIPO DI TITOLO	Totale punti	Riservato all'Ufficio
A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9) punti 12		
B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza (10)..... punti 12		
TOTALE PUNTI TITOLI GENERALI		
TOTALE PUNTEGGIO		

(*) In attuazione di quanto disposto dalle note g) e h) dell'Allegato E, lett. A), punto I) del CCNI 2025, al personale immesso in ruolo nel profilo di collaboratore scolastico a seguito delle procedure di internalizzazione di cui all'articolo 58, comma 5 ss, del decreto-legge n. 69 del 2013 e al personale stabilizzato in esito alle procedure di cui all'articolo 1 commi 619 – 622 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, esclusivamente ai fini della mobilità, anche d'ufficio, è riconosciuto il punteggio di punti uno per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, per i servizi di pulizia e ausiliari svolti, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Al personale in questione non compete, invece, il punteggio per la continuità di servizio anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizie. (Ordinanza Ministeriale n.36 del 28 febbraio 2025)

(**) Per convivente di fatto si fa riferimento a quanto previsto dall'art.1 commi 36 e 37 della Legge 76/2016.

SI ALLEGA: _____

Data: _____

Firma

ISCRIVITI

[ISCRIVITI.FLCGIL.IT](https://www.flcgil.it)

RIMANI AGGIORNATO

www.flcgil.it/newsletter

SEGUICI SUI SOCIAL



[@flccgilfanpage](https://www.facebook.com/flccgilfanpage)



[@flccgil](https://twitter.com/flccgil)



[@flccgilnazionale](https://www.instagram.com/flccgilnazionale)



[sindacatoflccgil](https://www.youtube.com/sindacatoflccgil)



[canale whatsapp](https://www.whatsapp.com/channel/0029va233333333333333333)



FLC CGIL

*federazione
lavoratori
della conoscenza*